

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1111/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1336/75⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/75 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1975, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| Numero tariffario | Prelievi in UC/100 kg | |
|------------------------------|---|---|
| | Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya) | SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya |
| 11.01 K ⁽²⁾ | 4,092 | 3,842 |
| 11.02 A IX ⁽²⁾ | 4,092 | 3,842 |
| 11.02 B II a) ⁽²⁾ | 6,327 | 6,077 |
| 11.02 B II d) ⁽²⁾ | 6,277 | 6,027 |
| 11.02 C I ⁽²⁾ | 7,560 | 7,310 |
| 11.02 C VIII ⁽²⁾ | 6,277 | 6,027 |
| 11.02 D I ⁽²⁾ | 4,910 | 4,660 |
| 11.02 D VIII ⁽²⁾ | * 4,092 | 3,842 |
| 11.02 E II a) ⁽²⁾ | 8,724 | 8,224 |
| 11.02 E II d) ⁽²⁾ | 7,281 | 6,781 |
| 11.02 F I ⁽²⁾ | 8,724 | 8,224 |
| 11.02 F IX ⁽²⁾ | 4,092 | 3,842 |
| 11.02 G I | 3,927 | 3,427 |
| 11.07 A I a) | 9,033 | 8,133 |
| 11.07 A I b) | 6,977 | 6,077 |
| 11.08 A III | 4,734 | 3,034 |
| 11.09 A | 20,516 | 5,516 |
| 11.09 B | 20,516 | 5,516 |

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere secca, superiore al 45 % (in peso).
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.